Pubblicato il 20/08/2018

N. 05244/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03405/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3405 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da [redacted] Antonietta e [redacted] Giacomo, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Ausiello, con il quale elettivamente domiciliano presso lo studio dell'avv. Federico Bergamo in Napoli, piazza Matteotti n. 7;

contro

Comune di [redacted] di Napoli, in persona del Sindaco dott. [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. [redacted], con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio in Napoli;

nei confronti

- [redacted] S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [redacted], con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via del Parco Margherita n. 31;
- [redacted] Elettrica Nazionale Spa, in persona del suo procuratore ing. [redacted], rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio [redacted]o,

Filippo [redacted] Maurizio C[redacted]ed elettivamente domicilio presso lo studio del primo in Napoli, via Aquileia n. 8;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

(quanto al ricorso introduttivo): a) del permesso di costruire n. 120/B/2011, prot. n. 18745 anno 2011, rilasciato in data 8.10.2013 dal Comune di [redacted]di Napoli, avente ad oggetto "esecuzione lavori di realizzazione di 18 alloggi ad uso residenziale da realizzarsi in via Cesare [redacted]"; b) della comunicazione di inizio dei lavori prot. 2013 0014535 del 17.10.2013; c) della successiva comunicazione di inizio dei lavori del 11.2.2014; d) della variante e/o modifica alla proposta progettuale presentata in data 27.7.2013 e ove occorra della perizia asseverata a firma dell'ing. Aldo [redacted]e) ove e per quanto occorra, dell'autorizzazione sismica n. 3442/AS/13 del 22.11.2013 prot. 082129, rilasciata dalla Regione Campania, Genio Civile di Napoli; f) delle NTA del PRG del Comune di[redacted] di Napoli ove ed in quanto incompatibili col DPR n. 1444/68 e dell'eventuale disapplicazione delle stesse; g) di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale

(quanto ai motivi aggiunti): del suddetto permesso di costruire e della nota prot. 16497 del 4.8.2017, a firma del Responsabile del 4° Settore, e, per quanto occorra, delle eventuali varianti in corso d'opera, e per la conseguente condanna del Comune di[redacted]o a disporre l'annullamento di ufficio del medesimo permesso di costruire e di tutte le sanatorie e varianti assentite e/o autorizzate, ovvero all'adozione delle idonee misure a carico della S[redacted] s.r.l. per l'osservanza della fascia di rispetto di cui all'elettrodotto della[redacted] s.p.a.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di [redacted] di Napoli, della [redacted] S.r.l. e di [redacted] Elettrica Nazionale S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2018 il dott. Francesco Guarracino e uditi l'avv. Antonio Ausiello per la parte ricorrente, l'avv. Biagio [redacted] per l'amministrazione resistente e, rispettivamente, gli avv.ti Antonio [redacted] e Maurizio [redacted] per le società controinteressate [redacted] Elettrica Nazionale S.p.a. e [redacted] S.r.l.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 23 giugno e depositato il 26 giugno 2014, i sigg. Antonietta e Giacomo [redacted] nella dedotta qualità di comproprietari di un fabbricato sito in [redacted] di Napoli (NA), alla via Cesare [redacted] n.17, identificato in catasto al foglio 5, particella [redacted] su un'area confinante ad est con un lotto di terreno catastalmente identificato al foglio 5, particella 1[redacted] di proprietà della società [redacted] s.r.l., hanno impugnato il permesso di costruire n. [redacted]0/B/2011 rilasciato a quest'ultima in data 8 ottobre 2013 per la realizzazione sul fondo di detta società di 18 alloggi ad uso residenziale, mediante delocalizzazione della volumetria esistente in altra zona del medesimo comune (p.lla 4[redacted] e nn. 1[redacted] e 1[redacted] del foglio [redacted].

I ricorrenti, al fine di ottenere l'annullamento del permesso impugnato e degli altri atti in epigrafe, tra cui la variante o modifica alla proposta progettuale presentata il 27 luglio 2013, hanno dedotto, con due motivi di gravame strettamente connessi, la violazione della distanza minima tra edifici stabilita dall'art. 9 del D.M. 1444/68, recepita dall'art. 25, comma 4.7, del P.r.g. del Comune di [redacted] di Napoli, in quanto il realizzando corpo "A" del progettato complesso edilizio sarebbe posto

ad una distanza inferiore ai 10 metri rispetto ad ogni punto del fabbricato antistante di loro proprietà, denunciando inoltre (primo motivo, pag. 12) che l'opera ricadrebbe in area sottoposta a vincolo di elettrodotto per mt. 31.

Con motivi aggiunti notificati il 6 dicembre e depositati il 19 dicembre 2014, alla luce di documenti acquisiti esercitando l'accesso agli atti, i ricorrenti, con un primo mezzo di censura, hanno argomentato l'illegittimità del permesso per violazione della fascia di rispetto di cui al D.M. Ambiente del 29 maggio 2008 e dell'art. 4, comma 1 lett. h), della legge n. 36/2001, poiché l'erigendo complesso edilizio sarebbe posto in prossimità dell'elettrodotto a 220 KV "Patria-S.Antimo" di proprietà di [redacted] S.p.A., come da quest'ultima segnalato con note del 17 febbraio 2017 (acquisita al protocollo comunale il 23 febbraio 2017 al n. 4039) e del 26 giugno 2017, e hanno lamentato, con un secondo mezzo di doglianza, l'illegittimità della nota prot. 16497 del 4 agosto 2017 del responsabile del 4° Settore dell'amministrazione comunale con la quale sarebbe stata respinta la richiesta di intervento in autotutela sollecitata dalla società [redacted] con le suddette note.

Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 12 gennaio e depositati il 15 gennaio 2018, i ricorrenti hanno impugnato, insieme agli atti in epigrafe, la nota dell'Ufficio tecnico comunale, prot. n. 25375 del 13 dicembre 2017, con cui non è stata accolta la loro diffida all'annullamento in autotutela del permesso di costruire e della connessa SCIA in variante, denunciando con un primo motivo di doglianza l'illegittimità del rifiuto di intervento in autotutela con riferimento alla contestata realizzazione di una piscina interrata sul lato sud del Corpo A, assentita con SCIA in variante n. 118/2016 prot. n. 8566 del 17 maggio 2016 anziché con permesso di costruire, nonché, con un secondo motivo di doglianza, con riferimento alla riduzione dell'area (da 840,00 mq a 680,50 mq) che la [redacted] s.r.l. si era impegnata a cedere gratuitamente al Comune, parimenti oggetto della SCIA in variante n. 118/2016, che per i ricorrenti sarebbe unilaterale e priva di valida giustificazione;

infine, con un terzo e ultimo motivo di censura, sono tornati sulla violazione della fascia di rispetto e dell'osservanza delle norme in materia di inquinamento elettromagnetico.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di [redacted] di Napoli e la [redacted] s.r.l., i quali hanno concluso per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, e la [redacted] Elettrica Nazionale S.p.a., la quale, nel corroborare le argomentazioni attoree sulla eccessiva prossimità del fabbricato all'elettrodotto, ha concluso per l'assunzione dei provvedimenti ritenuti di giustizia.

L'originaria richiesta cautelare proposta col ricorso introduttivo non è stata trattata, in quanto alla camera di consiglio del 25 settembre 2014, fissata per il suo esame, la causa è stata cancellata dal ruolo; la nuova domanda cautelare proposta con l'ultimo ricorso per motivi aggiunti è stata accolta con ordinanza n. 24 del 10 gennaio 2018 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a.

Le parti hanno prodotto memorie, repliche e documenti a sostegno delle rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 17 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Va preliminarmente respinta, in rito, l'eccezione di tardività dell'impugnazione del permesso di costruire che è stata sollevata dalla [redacted] s.r.l. nella propria memoria di costituzione del 21 luglio 2014 sostenendo che, essendo iniziati i lavori nel febbraio 2014 e finita l'immissione in fogna del fabbricato nel mese di marzo, la consistenza del corpo di fabbrica A sarebbe stata tale da consentire ai ricorrenti di verificare la presunta violazione delle distanze già prima di acquisire tutta la documentazione in sede di accesso agli atti, il che troverebbe conferma nelle fotografie (nn.5 e 6) allegate alla perizia del tecnico incaricato dagli stessi ricorrenti prodotta in giudizio, le quali dimostrerebbero che sin dai primi lavori era possibile denunciare la violazione delle distanze.

In senso contrario, infatti, va rilevato che la perizia è datata 18 giugno e giurata il 23 giugno 2014, che le fotografie indicate non recano alcuna data e che è indimostrato che le ulteriori circostanze denunciate dalla [redacted] s.r.l. (l'inizio dei lavori, l'immissione in fogna) fossero tali da palesare in modo certo e univoco le caratteristiche dell'opera e dunque l'entità delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento del quale i ricorrenti, con l'atto introduttivo del giudizio, hanno lamentato l'illegittimità per l'assunta violazione delle distanze dal loro fabbricato e non anche con censure di assoluta inedificabilità dell'area o doglianze analoghe.

Queste ultime sono state introdotte, invece, con i motivi aggiunti allorché, soltanto con l'esercizio del diritto di accesso agli atti, i ricorrenti sono venuti a conoscenza di un ulteriore profilo di criticità (quello legato all'inosservanza della fascia di rispetto dell'elettrodotto definita sulla base del valore d'induzione magnetica rilevata dal suo proprietario/gestore) di cui non potevano avere in precedenza contezza e che hanno ritualmente dedotto, quale nuova ragione a sostegno delle domande già proposte, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., contrariamente a quanto, parimenti, eccepito dalla società controinteressata.

Nel merito il ricorso merita accoglimento in relazione all'assorbente fondatezza della censura riguardante proprio questa circostanza.

L'art. 4 della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici stabilisce che «*lo Stato esercita le funzioni relative: … h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore*» (comma 1) ed affida la definizione dei parametri per la previsione delle fasce di rispetto a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (commi 2 e 3).

In attuazione di quanto sopra, col D.P.C.M. 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2003, n. 200, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, si è stabilito all'art. 6 che «*per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti*» (comma 1); il richiamato art. 4, rubricato "Obiettivi di qualità", a sua volta prevede che «*nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 μT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio*».

Il combinato disposto di queste previsioni comporta che, a tutela della salute, non è consentita la realizzazione di aree gioco per l'infanzia e di nuovi insediamenti ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore, all'interno di una fascia di rispetto definita, per gli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, da un obiettivo di qualità di 3 μT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

La metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto è stata approvata con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 maggio 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2008, n. 156, S.O.), che la riporta nel suo Allegato. La metodologia definisce la procedura da adottarsi per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti (come vi è chiarito all'art. 3.2) agli elettrodotti esistenti o in progetto, con linee aeree o interrate ed espressamente rammenta (all'art. 5.1.2) che «*il D.P.C.M. 8 luglio 2003 prescrive che il proprietario/gestore comunichi alle autorità competenti l'ampiezza delle fasce di rispetto e i dati utilizzati per il loro calcolo*» (il riferimento è all'art. 6 del DPCM sopra riportato).

Nel caso di specie la società [redacted] Elettrica Nazionale, titolata in qualità di proprietaria dell'elettrodotto alla determinazione della relativa fascia di rispetto alla stregua delle disposizioni sopra menzionate, aveva già chiaramente indicato al Comune di [redacted] o di Napoli ed alla società costruttrice [redacted] s.r.l. il fatto che «*il fabbricato in corso di realizzazione nel Comune dl [redacted] o di Napoli (NA) sul fondo … sito in via Cesare [redacted] 3 Trav., riportato catastalmente al foglio 5 p.lla 14 [redacted] in prossimità della campata 27 - 28 dell'elettrodotto a 220 kV "Patria - S. Antimo di proprietà di TERNA S.p.A., ricade all'interno della fascia di rispetto di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente del 29.5.2008*» (cfr. nota del 17 febbraio 2017, agli atti di causa) e ulteriormente chiarito all'amministrazione comunale che «*il fabbricato in oggetto è esposto ad un valore massimo di induzione magnetica di 6,8 μT, superiore a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 8.7.2003, secondo cui nella progettazione dl nuove aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori e quattro ore in prossimità di linee elettriche esistenti deve osservarsi l'obiettivo di qualità di 3 μT per il valore di Induzione magnetica*» (cfr. nota del 26 giugno 2017, agli in atti di causa).

L'andamento del campo elettrico e del campo magnetico relativo all'elettrodotto a 220 kV "Patria - S. Antimo" (campata 27-28) in corrispondenza dell'edificio in

corso di realizzazione dalla [redacted] s.r.l. è stato, altresì, illustrato nel corso di questo giudizio da [redacted] con apposita relazione tecnica.

In senso contrario la società [redacted] - e con essa il Comune di [redacted] di Napoli (che si è rifatto alla stesse sue considerazioni tecniche, deducendone che i valori registrati da [redacted] atterrebbero a misurazioni effettuate in considerazione della portata massima/nominale dell'elettrodotto e non già con il criterio fissato dalla legge per il calcolo della fascia di rispetto delle normali condizioni di esercizio) – ha addotto le risultanze della relazione di un proprio perito che avrebbe registrato un valore di induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore, pari a 0,46 μT ed un valore massimo di 0,72 μT, cosicché da questi rilievi strumentali risulterebbe un'intensità d'induzione magnetica ben al di sotto del valore di 3 μT.

Queste conclusioni si fondano, come riportato nella relazione prodotta dalla società [redacted] su misurazioni del campo d'induzione magnetica effettuate il 16 marzo 2017, dalle ore 19,34 alle ore 19,43 del giorno seguente, con uno strumento programmato per registrare un campione di misura ogni 5 s., posizionato su una parete esterna del fabbricato [redacted] (cfr. allegati 2 e 3 della relazione; i risultati sono riassunti nella tabella dati ivi riportata come allegato 1).

Tuttavia, questa semplice misurazione non risponde ai complessi criteri definiti nella metodologia approvata col predetto decreto direttoriale del 29 maggio 2008, per il quale, invece, «*il calcolo dell'induzione magnetica deve essere basato sulle caratteristiche, geometriche, meccaniche ed elettriche della linea nella campata o campate in esame, e deve tener conto della presenza di altri elettrodotti che ne modifichino il risultato. Esso deve essere eseguito secondo modelli tridimensionali, o bidimensionali se risultano rispettate le condizioni espresse al paragrafo 6.1 della norma CEI 106-11, considerando lo sviluppo della catenaria in condizioni di freccia massima, l'altezza dei conduttori sul livello del suolo (sls) e l'andamento del terreno*» (art. 5.1.2); essa, tra l'altro, prescrive, per il c.d. calcolo della distanza in prima

approssimazione (art. 5.1.3), che «*il proprietario/gestore deve: - Calcolare la fascia di rispetto combinando la configurazione dei conduttori, geometrica e di fase, e la portata in corrente in servizio normale che forniscono il risultato più cautelativo sull'intero tronco (la configurazione ottenuta potrebbe non corrispondere ad alcuna campata reale); - Proiettare al suolo verticalmente tale fascia; - Comunicarne l'estensione rispetto alla proiezione del centro linea: tale distanza (Dpa) sarà adottata in modo costante lungo tutto il tronco come prima approssimazione, cautelativa, delle fasce. Le dimensioni delle fasce di rispetto devono essere fornite con una approssimazione non superiore a 1 m. Per gli elettrodotti in alta tensione di nuova realizzazione, la Dpa sarà fornita in formato elettronico georeferenziato che rispecchi la situazione post-realizzazione*», dove, tra le altre cose, è evidente l'accento posto (in relazione al primario interesse alla salute la cui tutela viene in gioco) il richiamo al criterio del risultato più cautelativo. In relazione ai casi di insufficienza del c.d. calcolo in prima approssimazione, la metodologia stabilisce poi che «*in seguito all'emergere di situazioni di non rispetto della Dpa per vicinanza tra edifici o luoghi destinati a permanenza non inferiore alle 4 ore, esistenti o di nuova progettazione, e linee elettriche esistenti oppure nuove, o in casi particolarmente complessi per la presenza di linee numerose o con andamenti molto irregolari, le autorità competenti valuteranno l'opportunità di richiedere al proprietario/gestore di eseguire il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea al fine di consentire una corretta valutazione. In questi casi particolari, la fascia deve essere calcolata in base ai valori che i parametri assumono in corrispondenza delle sezioni di calcolo e descritta in termini di estensione e collocazione spaziale tramite sezioni longitudinali, orizzontali e verticali rispetto al suolo, e trasversali da fornire in formato cartaceo e digitale georeferenziato rispetto al baricentro dei conduttori*»: sono evidenti, ancora una volta, il ruolo riconosciuto al proprietario/gestore nel calcolo esatto della fascia di rispetto e la complessità di tale calcolo.

Tutto ciò fa sì che, per contestare che l'edificio di cui si discute ricada davvero in fascia di rispetto gli odierni resistenti avrebbero piuttosto dovuto incentrare le loro

critiche, semmai possibile, sulla metodologia e i calcoli illustrati da [redacted] in giudizio, anziché affidarsi ad una misurazione occasionale condotta su un singolo punto della parete esterna del fabbricato.

Pertanto, dove in conclusione assumersi che, sulla base di quanto determinato dal soggetto a ciò preposto, l'edificio assentito ricade, seppure in parte, all'interno della fascia d'inedificabilità imposta dalla normativa vigente in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Ciò determina l'illegittimità del titolo di costruzione nel suo insieme, stante la natura non scindibile dell'assenso prestato al complessivo progetto edilizio.

Pertanto, assorbita ogni altra censura e dichiarate improcedibili le ulteriori domande intese ad ottenere il medesimo risultato sostanziale, va accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato nella sua interezza il permesso di costruire n. [redacted]/B/2011, prot. n. 18[redacted] anno 2011, rilasciato in data 8.10.2013 dal Comune di Mugnano di Napoli, unitamente alle sue varianti, con salvezza degli eventuali successivi provvedimenti che l'amministrazione riterrà di adottare.

Nella complessità e peculiarità della vicenda esaminata si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3405/14), integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il permesso di costruire n. 1[redacted]/B/2011 dell'8 ottobre 2013 e successive varianti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Francesco Guarracino	**Giancarlo Pennetti**

IL SEGRETARIO